

**FAC-SIMILE CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE (procedura aperta CIG: 814333087F)**

Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge

tra

1) ****, di seguito chiamata anche committente o società**

e

2) ****, di seguito chiamata anche ditta o fornitore**

Premesso

- 1) che la srl FAL ha indetto la procedura aperta CIG....., ai sensi del D. L.vo n. 50/2016, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante consegna a domicilio presso i suoi depositi e/o magazzini ubicati nel territorio delle province di Bari, Potenza e Matera;
- 2) che la dittaè risultata aggiudicataria della gara dianzi indicata e, conseguentemente, ha manifestato la volontà di obbligarsi ad effettuare la fornitura oggetto di questa convenzione;
- 3) che l'ammontare presunto della detta fornitura per tutta la durata della stessa è stato quantificato in euro oltre oneri fiscali e costi della sicurezza come indicati nel D.U.V.R.I. che qui si allega sotto la lettera a) ;
- 4) che il fornitore riconosce e dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione e dai suoi allegati, dal bando di gara e dal disciplinare di gara, dal Capitolato d'Oneri che si allega sotto la lettera b), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto, le modalità e le condizioni della fornitura da eseguire e, in ogni caso, che è stato messo in grado di acquisire (come in effetti ha acquisito) tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell'offerta;
- 5) che il fornitore ha presentato, ai fini della stipula della presente convenzione, la documentazione richiesta che si allega al presente atto sotto le lettere

- 6) che il fornitore, per l'esatto adempimento delle pattuizioni qui contenute, ha prestato la garanzia definitiva ex art. 103 del D.to Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da
..... ag. di
..... in data
..... che ai allega sotto la lettera

Tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante di questo atto ed hanno valore pattizio.

Art. 2

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, per la durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione, di gasolio agevolato (litri)..... per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale (litri)..... per trazione automobilistica presso i depositi di carburante delle FAL s.r.l. di: Bari Scalo (I^a trav. Via Cifarelli); Matera loc.tà Serra Rifusa; Potenza Via Vaccaro 189, stazioni di Gravina, Altamura, Avigliano Città e presso il Distaccamento FAL di Castelluccio (PZ). Le dette quantità sono da considerarsi indicative in quanto la committente potrà variarle, in aumento o in diminuzione, senza che il fornitore possa sollevare eccezione o pretendere alcunché al riguardo.

Art. 3

Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590 ultima edizione e, in particolare, con le seguenti ulteriori limitazioni:

Caratteristiche	Unità	Limiti	
		Min	Max
Densità a 15 °C	Kg/m ³	820	845
Infiammabilità P.M.	°C	Oltre 55	
Contenuto di zolfo	Mg/Kg		50
Contenuto di acqua e sedimenti	Mg/Kg		500
Viscosità a 40°C	mm ² /s	2,00	4,50
Ceneri	%m/m		0,1
Indice di cetano		46,0	
Numero di cetano		49,0	
Distillazione	% (V/V)	-	

Evaporazione a 150 °C		-	2
Evaporazione a 250 °C		85	65
Evaporazione a 350 °C		95	-
Evaporazione a 370 °C			-
Filtrabilità a freddo (C.F.P.P.) dal 16/3 al 14/11	°C	-	0
dal 15/11 al 15/3		-	10
Stabilità all'ossidazione	g/m ³	-	25
Sedimenti attuali	Mg/Kg	-	24

Art. 4

La fornitura sarà effettuata a seguito di richieste parziali (minimo 5000 lt) che saranno effettuate in qualsiasi modo (lettera, e-mail, fax, telefono, etc) dagli organi all' uopo preposti della committente in relazione alle esigenze di servizio; la consegna dovrà essere resa franco destino. Nel caso in cui uno o più impianti non dovessero essere più utilizzati ovvero fosse necessario, ad insindacabile giudizio della committente, attivare altri impianti, sempre nell'ambito delle province di Bari, Matera e Potenza, il fornitore non potrà sollevare alcuna eccezione per l'eventuale variazione del numero e degli impianti presso cui stoccare il gasolio, né pretendere maggiorazioni del prezzo contrattuale. Per quanto riguarda il distacco di Castelluccio (Pz) la fornitura, stante l' assenza di un autonomo deposito aziendale di carburante, dovrà essere assicurata presso una stazione di servizio in rete urbana nei pressi del detto distacco; in tal caso il quantitativo minimo da assicurare sarà volta a volta determinato dalle effettive esigenze di servizio.

Art. 5

Tutti gli oneri per il trasporto del gasolio e le eventuali assicurazioni per i relativi rischi sono ad esclusivo carico del fornitore. Il gasolio dovrà essere accompagnato dagli appositi documenti di trasporto (DAS) emessi direttamente dalla raffineria ovvero dal deposito costiero di provenienza, intestati alla srl FAL.

Art. 6

Le consegne dovranno avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, inoltrata nei modi previsti dal precedente articolo 4, e nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 13:00. Solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti da fatto o colpa del fornitore, le consegne potranno essere effettuate, previo accordo con i responsabili dei magazzini FAL, in orario diverso da quello indicato.

Poiché la Committente svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture di cui al presente contratto dovranno avere priorità sulle altre. La mancata fornitura del gasolio che comportasse la non effettuazione, anche parziale, delle attività proprie della srl FAL (trasporto pubblico interregionale) potrebbe configurarsi come causa di interruzione di pubblico servizio. La consegna del prodotto deve avvenire esclusivamente con autobotti a norma di legge, con regolare certificato di taratura dello strumento di misura, rilasciato dall' Ufficio metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale delle FAL incaricato presso i vari impianti. L' accettazione presso gli impianti, indicati nel precedente articolo 4, sarà subordinata alla perfetta rispondenza del prodotto ricevuto con quello ordinato e non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevati all' atto della consegna.

Art.7

Il collaudo sarà effettuato da incaricati delle FAL e consisterà nella verifica dell'assenza di acqua e di altre impurità. Le partite non collaudabili, ad insindacabile giudizio delle FAL, saranno rifiutate e restituite a cura e spese del fornitore che dovrà provvedere al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro le 24 ore successive. Entro tale termine, il fornitore stesso dovrà altresì provvedere alla sostituzione del prodotto che, sottoposto ad esperimenti ed analisi nel corso della fornitura, non dovesse rispondere alle rispettive specifiche e classificazioni.

Art.8

In relazione agli obblighi della ditta di osservare le pattuizioni qui concordate, nonché le leggi e i regolamenti in materia, la srl FAL non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al fornitore, ai suoi dipendenti, ai coadiutori ed ausiliari autonomi ovvero alle loro cose, nell' espletamento delle forniture. Il fornitore si obbliga altresì a tenere indenne la srl FAL da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavoro al suo personale dipendente a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di leggi vigenti. Il fornitore assume, inoltre, ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale e/o alle cose delle FAL e/o a terzi, per fatto proprio o dei suoi

dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell' espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo, perciò sollevata ed indenne la committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

Art.9

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del gasolio, dopo il termine indicato nel precedente articolo 6, è convenuta una penale, a carico del fornitore, in ragione del 2% del valore del gasolio non tempestivamente consegnato, salvo il maggior danno.

Art.10.

La srl FAL, comunque, trascorso il termine di cui ai precedenti patti, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, ha facoltà di acquistare presso terzi il carburante oggetto della fornitura. In tal caso essa committente, oltre alla penale sopra indicata, avrà diritto al risarcimento dei danni che le deriveranno a causa dell'eventuale maggior prezzo che dovesse riconoscere al fornitore subentrante, nonché degli oneri derivanti dall'effettuazione di analisi, esperimenti e prove sui prodotti forniti da terzi, fatto salvo e riservato ogni altro diritto e azione.

Art.11

Il prezzo contrattuale del gasolio verrà determinato applicando la percentuale di sconto (fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto), offerta in sede di gara dal fornitore, al prezzo medio nazionale SIF-SIVA del gasolio per autotrazione (al netto dell' accisa) pubblicato settimanalmente sulla Staffetta Petrolifera Quotidiana, Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore all' atto di ciascuna consegna. Tale prezzo medio al consumo dovrà essere indicato in fattura ovvero comunicato alla srl FAL, anche a mezzo fax, prima dell' emissione della stessa fattura. Pertanto all' aggiudicatario verrà corrisposto per ciascun litro di carburante fornito, il suddetto prezzo scontato, senza ulteriori oneri, oltre quelli fiscali (IVA e accise).

Inoltre, qualora dovessero intervenire convenzioni CONSIP migliorative per la FAL srl, la ditta affidataria dovrà adeguare lo sconto offerto in sede di gara, pena la risoluzione del contratto, su iniziativa del Responsabile della esecuzione.

Art.12

Il contratto, come indicato all'art. 2, avrà la durata di 36 mesi. E' in facoltà della Committente prorogare per un periodo massimo di sei mesi la fornitura, sia di

gasolio agevolato che di quello nazionale. Detta facoltà potrà essere esercitata solo nell' ipotesi in cui, per fatto del terzo o per cause di forza maggiore o, comunque, per circostanze indipendenti dalla volontà della Società, questa non abbia potuto procedere ad una nuova aggiudicazione.

Art.13

Non è consentito il subappalto della fornitura oggetto del presente contratto.

Art.14

Fermo quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di risoluzione contrattuale per l'ipotesi di inadempimento (art. 1453 c.c.) e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, la srl FAL si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione ipso iure del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. in ciascuno dei seguenti casi:

- cessione parziale o totale del contratto ad altri;
- subappalto;
- gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante del fornitore per reati in danno della PA;
- adozione nei confronti del legale rappresentante del fornitore di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
- perdita o diminuzione della capacità tecnico-economica del fornitore che abbiano riflessi sulle garanzie prestate in favore della srl FAL.

La risoluzione del contratto verrà comunicata al fornitore presso il domicilio (sede) indicato in epigrafe con lettera raccomandata AR .

In ogni caso, oltre all'escussione della garanzia di cui al punto sub 6 della premessa quale penale, sarà posto a carico del fornitore ogni ulteriore danno riveniente alla srl FAL, compresi i maggiori oneri derivanti dall'eventuale affidamento a terzi della fornitura convenuta nel presente contratto.

Art. 15

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, esclusivamente mediante bonifico bancario, nel termine di 60 giorni dalla data di emissione fattura alle seguenti coordinate La ditta affidataria comunica che i nominativi di coloro che possono operare sul predetto conto sono:.....C.F.

La fornitrice dovrà provvedere alla tempestiva consegna delle fatture al fine di consentire alla committente il rispetto dei termini di pagamento.

Art. 16

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative del contratto e delle copie occorrenti sono a carico del fornitore, che si impegna anche al rimborso alla stazione appaltante degli oneri di pubblicazione degli atti della gara e degli oneri di pubblicazione dell' esito della medesima.

Art. 17

Il responsabile della fornitura per la Ditta è il sig:.....mentre per la FAL srl è.....

Art. 18

La committente si obbliga a trattare i dati forniti dalla ditta per le finalità di cui al presente contratto e nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Art. 19

Per ogni controversia legale sarà competente solo il Foro di Bari con esclusione, quindi, di qualsiasi altro Foro.

Art.20

La società in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016 , al trattamento dei dati propri per tutte le esigenze connesse all' espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto e delle attività in esso previste. Altresì, l' impresa con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di aver adeguato la propria struttura a quanto previsto dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 in sigla GDPR. Il mancato rispetto, da parte della società di quanto previsto dal suindicato Regolamento costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 1456 c.c.

Art. 21

La società ABB in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D. Lgs 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla Società e a non porre in essere comportamenti non conformi a quanto in esso previsto e richiamato.

Luogo e Data

la ditta affidataria

la FAL srl

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1941 del codice civile si approvano espressamente gli art.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18 e 19.

Luogo e Data

la ditta affidataria